

COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REVISORE UNICO

Verbale n. 45 del 01/08/2023

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione "Applicazione del disavanzo di amministrazione 2022 al Bilancio di previsione 2023/2025 piano di rientro del disavanzo ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 267/2000 e smi" da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico del Comune di Valledolmo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 32 del 08/10/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite posta elettronica in data 31/07/2023, composta da:

- proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2023 avente ad oggetto "Applicazione del disavanzo di amministrazione 2022 al Bilancio di previsione 2023/2025 piano di rientro del disavanzo ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 267/2000 e smi".

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, che evidenzia un **disavanzo di amministrazione da ripianare (extradisavanzo) di €. -6.147,79;**

Richiamati:

- Il D.M. del Ministero della Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 "Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011. (15A02883) (GU Serie Generale n.89 del 17-04-2015)" ai commi 2,4,5 dell'art. 4 così dispone:

- co. 2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 - co. 4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.
 - co. 5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.
- l'art. 188 del TUEL il quale dispone:

- L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' immediatamente applicato ((...)) all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
- Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
- Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori.
- Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Rilevato che:

la gestione dell'anno 2022 chiude con un disavanzo di amministrazione dell'importo di € -450.455,46 come da prospetto indicato nella proposta di delibera in oggetto.

Atteso che tale disavanzo deve essere ripianato secondo le modalità indicate dall'art.39-quater D.L. 30/72/2019 n. 162 convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8 che introduce una peculiare disciplina in tema di disavanzo degli Enti Locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2022, dalla quale risulta un maggiore disavanzo rispetto a quello atteso, da ripianare nelle tre annualità successive per € 6.147,79.

Preso atto che

- nel suddetto importo, previsto nel bilancio 2023/2025, è inserito anche quello proveniente dal ripiano del disavanzo relativo alla quota della differenza del metodo di calcolo del F.C.D.E. da sintetico a ordinario pari ad € 512.662,69, consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021;
- alla luce di quanto sopra esposto il risultato di amministrazione risultante nel rendiconto 2022 risulta così determinato e da ripianare:

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)

Allegato a) Risultato di amministrazione

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2022**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				819.326,06
RISCOSSIONI	(+)	1.352.584,38	5.239.986,51	6.592.570,87
PAGAMENTI	(-)	1.303.366,99	4.315.173,09	5.618.540,08
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.793.337,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.793.337,85
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulle basi della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	2.032.436,16	1.317.992,34	3.350.428,50
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.455.609,17	1.576.400,34	3.034.009,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			21.286,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.T.O. CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾	(=)			2.088.470,12
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata ⁽³⁾				950.076,50
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 ⁽⁴⁾				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁴⁾				149.340,69
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				54.912,39
Fondo contenzioso				41.199,55
Altri accantonamenti				
Totale parte accantonata (B)				1.232.629,73
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				79.434,97
Vincoli derivanti da trasferimenti				67.154,57
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				47.730,31
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				40.617,10
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				234.937,25
Totale parte destinata agli investimenti (D)				1.081.458,66
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				-450.455,46
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁵⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

- l'importo del disavanzo effettivo da ripianare risulta rappresentato come segue:

Anno a)	Disavanzo accertato da Rendiconto b)	Note c)	Quota da iscrivere in bilancio per ripiano Disavanzo 1 ^a anno d)	Disavanzo Atteso e)	* Mancato recupero disavanzo f)	Extra Disavanzo g)	Disavanzo h)
1 2019	1.120.116,71	€ 512.662,69 in 15 anni dal 2021 e € 607.454,02 in tre anni					
2 2020	1.106.429,29	* mancato recupero come da nota CdC Delib. 63/2023/PRSP	202.484,67	917.632,04	188.797,25	188.797,25	
3 2021	872.129,25	Quota comprensiva del disavanzo 2020+€ 34.177,51 del FCDE 2019 in 15 anni dal 2021	425.459,43	680.969,86	191.159,39	191.159,39	
4 2022	450.455,46		427.821,58	444.307,67	6.147,79	6.147,79	

- il suddetto disavanzo di € - 450.455,46 rispetto al risultato atteso della colonna e) del prospetto sopra riportato risulta superiore determinando quindi un mancato recupero del disavanzo pregresso di € 6.147,79, che si propone di ripianare nelle annualità successive come riportato nel prospetto che segue;

Prospetto di ripartizione nei bilanci di previsione del disavanzo accertato di cui sopra.

	Situazione disavanzo	2023	2024	2025	2026	2027
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.106.429,29	391.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale parziale	391.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo adeguamento FCDE (512.662,69/15 anni)	34.177,51	34.177,51	34.177,51	34.177,51	34.177,51	34.177,51
quota di disavanzo ripianata 2022	425.459,43	34.177,51	34.177,51	34.177,51	34.177,51	34.177,51
Disavanzo atteso rendiconto 2022 (Disavanzo rendiconto 2021 € 872.129,25-quota di recupero bilancio 2022 € 427.821,58 (202.484,67+191.159,39+34.177,51))	444.307,67					
Risultato a consuntivo 2022 disavanzo €	450.455,46					
Mancato recupero disavanzo pregresso	6.147,79	2.049,26	2.049,26	2.049,26		

- è proposto che la quota del disavanzo venga ripianata con la riduzione di spesa corrente presente nei macroaggregati del titolo primo e/o con l'aumento dell'entrata titolo primo;
- che è ricompresa fino al 2035, anche la quota di ripiano da Disavanzo adeguamento FCDE (512.662,69/15 anni) di cui alla Delibera di C.C. n. 38 del 27/11/2020 di € 34.177,51.

Per quanto esposto in premessa e per quanto di competenza.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti e **tenuti in conto** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell' art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 dai Responsabili dei Settori competenti in data 31/07/2023.

Il Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2023 avente ad oggetto "Applicazione del disavanzo di amministrazione 2022 al Bilancio di previsione 2023/2025 piano di rientro del disavanzo ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 267/2000 e smi".

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi
